

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MODICA, ABENANTE, COSSUTTA, GERMANO, MAFFIOLETTI, MARSELLI, VENANZI e PELLEGRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1975

Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali e provinciali

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che segue mira ad eliminare l'inconveniente della moltiplicazione dei comuni e delle province chiamati a rinnovare il rispettivo consiglio in elezioni suppletive, fuori dai turni generali. Il sistema vigente, secondo il quale la durata del mandato dei consigli comunali e provinciali è di cinque anni indipendentemente dal momento in cui il consiglio viene eletto, comporta come conseguenza che per un'amministrazione sciolta e rieletta si voterà sempre fuori dai turni generali. È così che in ogni primavera e in ogni autunno si devono tenere delle elezioni suppletive, con grande impegno di tempo, di energie e di mezzi e il mantenimento di situazioni e di tensioni politiche oltre il limite necessario al funzionamento degli istituti di democrazia rappresentativa.

Con il disegno di legge che si presenta, si istituisce formalmente un turno di elezioni amministrative generali, che non elimina le elezioni suppletive nel caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale o provinciale, ma consente che ciò non si ripeta indefinitamente, poichè si prevede di recuperare nel turno generale le elezioni successive del comune e della provincia interessati.

Si avranno così due casi: nel primo, se il consiglio viene sciolto e rieletto nei primi tre anni del mandato quinquennale, il nuovo consiglio resterà in carica soltanto sino al compimento del quinquennio; nel secondo, se lo scioglimento e le rielezioni si verificheranno negli ultimi due anni del mandato quinquennale, il nuovo consiglio resterà in carica per il tempo rimanente del primo quinquennio e per tutto quello successivo. In tal modo, le elezioni suppletive verranno man mano riassorbite, anzichè accumularsi.

È quanto prevedono l'articolo 1 e l'articolo 2 del disegno di legge, mentre l'articolo 3 contiene un semplice richiamo alle norme in vigore per la convocazione delle elezioni per il caso di scioglimento fuori del turno generale.

Infine l'articolo 4 prevede una norma transitoria, che non viene proposta per i consigli comunali e provinciali che si sciolgono entro il 31 dicembre 1977, in quanto per questi vale il disposto dell'articolo 2, ma è opportuna per quelli che si sciolgono dopo tale data, per prorogarne la durata fino alle elezioni del 1980, onde eliminare un notevole numero di elezioni parziali negli anni 1978 e 1979.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Elezioni amministrative generali)

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663, è così sostituito:

« Sono indette ogni cinque anni a partire dal 1975 elezioni amministrative generali per il rinnovo di tutti i Consigli provinciali e comunali. Le elezioni si tengono entro il 30 giugno. La data è fissata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio stesso ed è comunicata ai Sindaci secondo le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 ».

Art. 2.

(Durata dei Consigli comunali e provinciali nei casi particolari)

I Consigli comunali e provinciali che si rinnovano, per qualsiasi causa, prima di due anni dalla scadenza quinquennale, durano in carica per la restante parte del quinquennio. Nel caso di rinnovazione negli ultimi due anni prima della scadenza, la durata è protratta al compimento di un quinquennio dopo la scadenza stessa.

Art. 3.

(Elezioni fuori del turno generale)

Quando per qualsiasi causa un Consiglio comunale o provinciale si rinnova fuori del turno delle elezioni amministrative generali, la data della sua elezione è fissata secondo le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 4.

(Norma transitoria)

In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 aprile 1964, n. 663, i Consigli comunali e provinciali il cui mandato scade tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 dicembre 1979, durano in carica fino alle elezioni generali che saranno indette entro il 30 giugno 1980.